



Bollettino
Anno III - n. 5

Maggio 2008

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Bollettino
Anno III - n. 5

Maggio 2008

Giugno 2008

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

ISVAP
via del Quirinale, 21 • 00187 Roma
tel +39 06 421331 • fax +39 06 42133206
www.isvap.it

Indice

1.	ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1	REGOLAMENTI	3
	Regolamento n. 23 del 9 maggio 2008 (G.U. n.117 del 20 maggio 2008) Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private	5
	Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 (G.U. n. 126 del 30 maggio 2008) Regolamento concernente la procedura di presentazione dei reclami all'isvap di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione	12
	Regolamento n. 25 del 27 maggio 2008 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2008) Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo xv capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.	20
1.2	PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	33
	Provvedimento n. 2606 del 16 maggio 2008 Autorizzazione ad Aviva Plc, con sede in Londra, ad assumere, per il tramite di Aviva Italia Holding S.p.A., con sede in Milano, il controllo di UBI Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Milano.....	35
	Provvedimento n. 2608 del 30 maggio 2008 Autorizzazione a Zurich Financial Services, con sede in Zurigo, ad assumere, per il tramite di Zurich Investments Life S.p.A., con sede in Milano, il controllo di Die Wertpapier Spezialisten Vita S.p.A., con sede in Milano.....	37
1.2.1	PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.....	39
	Autorizzazione ad Arfin S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Smartfin s.r.l.	39
	Autorizzazione a Bancassurance Popolari S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Assieme s.r.l.	39
	Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali Partecipazioni S.p.A.....	39
2.	ASSETTI PROPRIETARI	41
2.1	ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (MAGGIO 2008)	43
3.	PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.....	45
3.1	PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (MAGGIO 2008)	47

4.	PROVVEDIMENTI SANZIONATORI.....	49
4.1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE.....	51
4.2	SANZIONI DISCIPLINARI:RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI.....	157

OMISSIS

5.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO.....	167
5.1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA.....	169
6.	PARERI RESI ALL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (ART.20, COMMA 4, L. 287/90).....	171
	Parere del 5 maggio 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento C/9182 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo di Banca Antonveneta S.p.A. (di seguito Antonveneta) da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito BMPS)	173
	Parere del 16 maggio 2008 Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione di Banca Popolare Lecchese Soc. Coop. per azioni da parte della società Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop.a.r.l.....	180
7.	ALTRE NOTIZIE.....	183
7.1	MODIFICHE STATUTARIE	185
	Aumento di capitale sociale e modifica di denominazione sociale di Po Vita Assicurazioni S.p.A., con sede in Parma	185
	Aumento del capitale sociale di Lombarda Vita S.p.A., con sede in Brescia.....	185
	Trasferimento della sede sociale di Quadrifoglio Vita S.p.A.	185
	Trasferimento della sede sociale di Assicuratrice Milanese S.p.A.	186
	Aumento del capitale sociale di Aviva Vita S.p.A., con sede in Milano.....	186
	Aumento del capitale sociale di BCC Vita S.p.A., con sede in Milano.....	186
	Modifica della denominazione sociale di ARIS Compagnia di assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.....	186

7.2	<i>VARIAZIONE AL CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</i>	187
7.3	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	188
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	188

1. ATTIVITA' PROVVEDIMENTALE ISVAP

1.1 REGOLAMENTI

Regolamento n. 23 del 9 maggio 2008 (G.U. n.117 del 20 maggio 2008)

Regolamento concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'articolo 131 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTA la legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione con modificazioni del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;

CONSIDERATO il parere reso in data 30 novembre 2007 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

RITENUTA la necessità di disciplinare gli adempimenti a carico delle imprese e degli intermediari previsti dall'articolo 131 del Codice delle Assicurazioni Private così come integrato dall'articolo 8 della citata legge 4 agosto 2006, n. 248;

adotta il seguente:

Regolamento

Indice

Capo I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II – Obblighi di trasparenza e informativa

Sezione I – Obblighi a carico delle imprese

- Art. 4 (Obblighi di informativa a carico delle imprese)
- Art. 5 (Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita)
- Art. 6 (Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet)
- Art. 7 (Flessibilità tariffaria)
- Art. 8 (Ulteriori informazioni contenute nella polizza)

Sezione II – Obblighi a carico degli intermediari

- Art. 9 (Obblighi informativi a carico degli intermediari)

Capo III – Disposizioni finali

- Art. 10 (Modalità organizzative)
- Art. 11 (Abrogazioni)
- Art. 12 (Pubblicazione)
- Art. 13 (Entrata in vigore)

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti": l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - b) "contraente": la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
 - c) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
 - d) "imprese di assicurazione autorizzate in Italia": le imprese di assicurazione con sede

legale in Italia e le sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;

- e) "intermediario": la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa;
- f) "intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa": l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, in virtù di mandati o di accordi stipulati con le imprese di assicurazione, riceve dalle stesse provvigioni per l'attività svolta;
- g) "punti vendita": i locali ovvero le sedi o le dipendenze dell'intermediario o della impresa, accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico ove sia possibile sottoscrivere il contratto.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia all'esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, fatto salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 2, del decreto.

CAPO II

Obblighi di trasparenza e informativa

Sezione I – Obblighi a carico delle imprese

Art. 4

(Obblighi di informativa a carico delle imprese)

1. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza e di concorrenza nell'offerta di prodotti assicurativi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché un adeguato livello di informativa a favore dei soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo assicurativo in relazione ai contenuti contrattuali ed ai premi praticati, le imprese mettono a disposizione del pubblico, presso ogni punto vendita e nei propri siti internet:
 - a) i documenti precontrattuali disciplinati dalle vigenti disposizioni;
 - b) le condizioni generali e speciali di polizza;
 - c) il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato.

Art. 5

(Preventivo gratuito personalizzato presso i punti vendita)

1. Le imprese forniscono il servizio gratuito di rilascio del preventivo personalizzato di cui all'articolo 4, lettera c), ai soggetti che ne fanno richiesta in relazione ai diversi tipi di veicolo o natante soggetti all'obbligo di assicurazione, per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Nell'allestimento del servizio, le imprese considerano tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa. Il preventivo rilasciato riporta gli elementi di personalizzazione inerenti il soggetto richiedente utilizzati dall'impresa ai fini della determinazione del premio, ivi comprese le risposte fornite dal richiedente medesimo.
3. Il preventivo indica:
 - a) il premio globale richiesto per la copertura;
 - b) la misura della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa medesima per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati; la provvigione è espressa in valore assoluto; inoltre, a fini di comparabilità, viene indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale. Le imprese specificano in nota che la percentuale è stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale;
 - c) l'eventuale sconto complessivamente applicato dall'impresa e dall'intermediario.

Le clausole di esclusione e rivalsa, ove presenti, sono evidenziate con caratteri tipografici di particolare rilievo.

4. Ogni preventivo riporta un codice, assegnato secondo procedure prestabilite dall'impresa, che ne consenta l'identificazione in modo univoco in caso di eventuale conclusione del relativo contratto.
5. Il preventivo personalizzato ha validità non inferiore a sessanta giorni e comunque non superiore alla durata della tariffa in corso. Qualora la residua validità della tariffa, sulla cui base è calcolato il preventivo, sia inferiore a sessanta giorni e l'utente richieda la quotazione per una copertura con data di effetto ricompresa nella durata della nuova tariffa, l'impresa rilascia il preventivo sulla base della nuova tariffa.

Art. 6

(Preventivo gratuito personalizzato sul sito internet)

1. Al preventivo gratuito personalizzato rilasciato sul sito internet delle imprese si applicano le disposizioni dell'articolo 5, con le seguenti specifiche:
 - a) nel caso di imprese che operano attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet indica la misura massima della provvigione riconosciuta dall'impresa per la tipologia contrattuale prescelta ed in relazione alla categoria di veicoli e di natanti interessati; la provvigione è espressa in valore assoluto; inoltre, a fini di comparabilità,

viene indicato il peso percentuale di detta provvigione sul premio globale. Le imprese specificano in nota che la percentuale è stata calcolata rapportando la provvigione in valore assoluto al premio globale e inseriscono l'avvertenza che la provvigione riconosciuta allo specifico intermediario può essere inferiore;

- b) nel caso di imprese che operano mediante tecniche di comunicazione a distanza ovvero attraverso intermediari, il preventivo rilasciato sul sito internet contiene l'avvertenza riguardo alla possibilità di ottenere sconti rivolgendosi rispettivamente alla direzione ovvero all'intermediario.

2. Il sito internet presenta le seguenti caratteristiche e funzionalità operative minimali:

- a) nella pagina principale (*home page*) è posizionato in modo ben visibile il *link* alla sezione dedicata all'elaborazione del preventivo;
- b) nella sezione dedicata all'elaborazione del preventivo è inserita l'indicazione che il medesimo è realizzato in ottemperanza del disposto di cui all'articolo 131 del decreto. E' inoltre visibile il *link* alle condizioni generali e speciali di polizza nonché alla nota informativa precontrattuale, che devono risultare leggibili, stampabili e scaricabili prima dell'accesso al servizio di preventivazione;
- c) in presenza di clausole contrattuali che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, è inserito un *link* all'elenco aggiornato degli autoriparatori ai quali rivolgersi in caso di sinistro per ottenere la riparazione diretta del veicolo.

3. Il sistema garantisce il continuo aggiornamento delle informazioni necessarie per l'elaborazione del preventivo ed assicura livelli di efficienza nei tempi di risposta *on line*. E' prevista la possibilità di inoltrare reclami *on line* sulle eventuali disfunzioni della procedura di elaborazione del preventivo.

Art. 7

(Flessibilità tariffaria)

1. Tenuto conto del fabbisogno tariffario complessivo, le imprese possono utilizzare la flessibilità quale strumento di riduzione del premio rispetto alla tariffa in corso al fine di ulteriore personalizzazione del rischio in relazione alle caratteristiche del singolo assicurato.
2. Le imprese che operano attraverso intermediari, nell'ipotesi di cui al comma 1, indicano agli stessi la misura complessiva degli sconti riconoscibili alla clientela in un determinato periodo di tempo. Nel fornire le indicazioni, le imprese non fissano limiti in ordine alla misura degli sconti praticabili ai singoli assicurati, rispetto alla tariffa in corso.
3. Le imprese conservano evidenza documentale delle istruzioni impartite alle proprie reti distributive.

Art. 8

(Ulteriori informazioni contenute nella polizza)

1. Le polizze e le quietanze di rinnovo relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contengono

l'indicazione:

- del premio globale corrisposto per la copertura;
- della provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario con essa operante in rapporto diretto; la provvigione è espressa in valore assoluto e in valore percentuale rispetto al premio globale;
- dell'eventuale sconto complessivamente applicato.

Sezione II – Obblighi a carico degli intermediari

Art. 9

(Obblighi informativi a carico degli intermediari)

1. Gli intermediari mettono a disposizione del pubblico l'informativa riguardo alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti. L'informativa relativa ai livelli provvigionali riguarda anche eventuali differenziazioni in relazione alle diverse categorie di veicoli e natanti assicurati ed alle diverse tipologie contrattuali.
2. Qualora l'intermediario che entra in contatto con il cliente svolga attività per altro intermediario operante in rapporto diretto con l'impresa, l'informativa di cui al comma 1 riguarda il livello provvigionale percepito da quest'ultimo.
3. L'informativa di cui al comma 1, redatta in modo chiaro, con caratteri idonei e in forma tale da consentire l'immediata confrontabilità dei livelli provvigionali percepiti dagli intermediari, è fornita:
 - a) tramite affissione o adozione di altri idonei strumenti di visualizzazione, presso i locali dell'intermediario, in posizione facilmente visibile dal pubblico;
 - b) mediante adeguata evidenziazione nell'ambito del sito internet eventualmente allestito dall'intermediario medesimo.
4. Prima della sottoscrizione del contratto, l'intermediario consegna al contraente un documento contenente le informazioni di cui al comma 1, redatto secondo le indicazioni di cui ai commi 2 e 3. La consegna del documento deve risultare da un'apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente e di cui l'intermediario conserva una copia. In caso di attività di intermediazione con tecniche di comunicazione a distanza, gli intermediari osservano le disposizioni di cui all'articolo 60, commi 2 e 3, del Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006.
5. Per le finalità di cui al comma 4, l'intermediario utilizza il modello n. 7B allegato al Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006.

CAPO III Disposizioni finali

Art. 10

(Modalità organizzative)

1. Le imprese e gli intermediari predispongono le misure tecniche ed organizzative necessarie per dare attuazione al presente Regolamento.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata la circolare ISVAP n. 502 del 25 marzo 2003.

Art. 12

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 (G.U. n. 126 del 30 maggio 2008)

Regolamento concernente la procedura di presentazione dei reclami all'isvap di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private e la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo e, in particolare, la Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore;

adotta il seguente:

Regolamento

Indice

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

CAPO II – Reclami presentati all'ISVAP

- Art. 4 (Presentazione dei reclami)
- Art. 5 (Contenuto dei reclami)
- Art. 6 (Gestione dei reclami)
- Art. 7 (Reclami FIN-NET)

CAPO III – Reclami presentati alle imprese di assicurazione

- Art. 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione)
- Art. 9 (Catalogazione dei reclami e informativa all'ISVAP)
- Art. 10 (Informazioni sulla procedura reclami)

CAPO IV – Disposizioni finali

- Art. 11 (Abrogazioni)
- Art. 12 (Pubblicazione)
- Art. 13 (Entrata in vigore)

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 7, 183, comma 2 e 190, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “alta direzione”: l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;
 - b) “associazioni dei consumatori e degli utenti”: le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;
 - c) “attività in regime di libertà di prestazione di servizi”: l'attività di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - d) “attività in regime di stabilimento”: l'attività di cui all'articolo 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - e) “CONSOB”: la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
 - f) “COVIP”: la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione;
 - g) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

- h) "FIN-NET": la rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari nello Spazio economico europeo, istituita sulla base della Raccomandazione della Commissione europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
- i) "forme pensionistiche complementari sottoposte alla vigilanza della COVIP": le forme pensionistiche di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- j) "imprese di assicurazione": le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese di assicurazione comunitarie che svolgono la loro attività in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime di stabilimento;
- k) "imprese di assicurazione autorizzate in Italia": le società di cui all'articolo 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- l) "imprese di assicurazione comunitarie": le società di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- m) "imprese di riassicurazione": le società di cui all'articolo 1, lettera cc), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- n) "intermediari": le persone fisiche o le società iscritte nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- o) "ISVAP o Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- p) "lite transfrontaliera": la controversia tra un contraente di uno Stato membro ed un'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
- q) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 *octies* del codice civile, il consiglio di gestione;
- r) "organo di controllo": il collegio sindacale o, nelle imprese che hanno adottato un sistema diverso da quello di cui all'articolo 2380, comma 1, del codice civile, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione;
- s) "periti assicurativi": i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- t) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-bis*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria";
- u) "sistema competente": l'organo di risoluzione delle liti transfrontaliere presente nello Stato in cui l'impresa di assicurazione ha la sede legale;
- v) "soggetti abilitati": i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa di cui all'articolo 83 del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007;
- w) "Testo unico dell'intermediazione finanziaria": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati all'ISVAP dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi, nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
 - b) la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione.

CAPO II

Reclami presentati all'ISVAP

Art. 4

(Presentazione dei reclami)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), presentano all'ISVAP:
 - a) i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
 - b) i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
 - c) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all'articolo 7.
2. Non rientrano nella competenza dell'ISVAP ai sensi del presente Regolamento:
 - a) i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria;
 - b) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;
 - c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari.
3. Nel caso di ricezione di reclami di cui al comma 2, lettera a), l'ISVAP informa il reclamante che gli stessi esulano dalla propria competenza.

4. Nel caso di ricezione di reclami di cui al comma 2, lettere b) e c), l'ISVAP trasmette senza ritardo i reclami stessi rispettivamente alla CONSOB o alla COVIP, dandone contestuale notizia al reclamante.
5. I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, vengono dal reclamante rivolti direttamente all'impresa, fatta salva la possibilità di rivolgersi all'ISVAP nei casi di cui al comma 1, lettera b).
6. Nel caso di reclami nelle materie di cui al comma 5 presentati direttamente all'ISVAP, l'Autorità inoltra il reclamo all'impresa di assicurazione entro il termine di 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'impresa invia la relativa risposta direttamente al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Art. 5

(Contenuto dei reclami)

1. I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:
 - a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
 - b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
 - c) breve descrizione del motivo di lamentela;
 - d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
 - e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
2. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui al comma 1, lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

Art. 6

(Gestione dei reclami)

1. L'ISVAP, ricevuto il reclamo di cui all'articolo 4, comma 1, avvia senza ritardo l'attività istruttoria. Di tale avvio l'ISVAP dà notizia al reclamante entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Nel corso dell'istruttoria l'ISVAP, oltre che al reclamante, può, ai sensi dell'articolo 189 del decreto, richiedere dati, notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigilanza, i quali forniscono riscontro nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
3. L'ISVAP può chiedere all'impresa di assicurazione di fornire chiarimenti sul reclamo direttamente al reclamante. In tal caso, l'impresa trasmette copia della risposta all'ISVAP, il quale, se ritiene la risposta non soddisfacente, entro 120 giorni dal ricevimento della medesima fornisce riscontro al reclamante.
4. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 3, l'ISVAP dà notizia dell'esito dell'attività istruttoria al reclamante entro il termine di 120 giorni dalla ricezione del reclamo, fatti salvi i casi di

sospensione dovuti alla richiesta di informazioni o all'acquisizione di dati.

5. Nel caso di reclami nei confronti di imprese di assicurazione comunitarie, l'ISVAP, entro 90 giorni dal loro ricevimento, interessa l'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, dando comunicazione del relativo esito al reclamante non appena ricevuti i necessari elementi da quest'ultima e comunque entro 120 giorni da tale data.
6. L'ISVAP riporta sul proprio sito internet informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pubblico, ai quali i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presentati.

Art. 7

(Reclami FIN- NET)

1. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente¹ chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
2. L'ISVAP, ricevuto il reclamo e accertata la presenza di un sistema estero competente, lo inoltra senza ritardo a tale sistema, dandone notizia al reclamante. Qualora l'inoltro comporti oneri per il reclamante, l'ISVAP provvede ad acquisire il preventivo consenso di quest'ultimo. La risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'ISVAP al reclamante.
3. Nei casi in cui sia interessato quale sistema competente per la risoluzione di una lite transfrontaliera, l'ISVAP opera con le modalità di cui all'articolo 6.

CAPO III

Reclami presentati alle imprese di assicurazione

Art. 8

(Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione)

1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia ricevono e gestiscono i reclami di loro pertinenza anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, dando riscontro al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento.
2. Per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, le imprese di cui al comma 1 si dotano di una specifica funzione aziendale e ne garantiscono l'imparzialità di giudizio mediante un'appropriata collocazione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui comportamento è oggetto di reclamo.
3. La funzione aziendale individuata ai sensi del comma 2 gestisce l'archivio dei reclami di cui all'articolo 9.
4. Le imprese comunicano all'ISVAP, entro 10 giorni lavorativi dalla relativa formalizzazione,

¹ Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

la funzione aziendale individuata ai sensi del comma 2 e il nominativo del responsabile della medesima, con i relativi recapiti, nonché ogni modifica concernente gli stessi.

5. Le imprese di cui al comma 1 danno evidenza sul proprio sito internet di tutte le informazioni utili per la presentazione dei reclami.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare in Italia in regime di stabilimento.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.

Art. 9

(Catalogazione dei reclami e informativa all'ISVAP)

1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia riportano tutti i reclami ricevuti in un archivio gestito in forma elettronica, avendo cura di annotare, al momento della ricezione, i dati di cui all'allegato 1 desumibili dal reclamo, integrandoli con i dati relativi alla loro trattazione.
2. Alla fine di ciascun trimestre, i dati di cui al comma 1 sono riportati nel prospetto statistico di cui all'allegato 2. Con riferimento all'anno solare, i prospetti relativi ai trimestri successivi al primo comprendono anche i dati del trimestre precedente. I reclami che al termine del quarto trimestre risultano ancora in istruttoria sono riportati nel prospetto di cui all'allegato 3.
3. Il Responsabile della revisione interna, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dell'efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni, verifica la correttezza delle procedure di gestione dei reclami di cui al comma 1 e cura i rapporti con l'ISVAP per le problematiche concernenti la gestione dei reclami; riceve i prospetti di cui al comma 2, li inoltra, unitamente ad una relazione, all'Alta Direzione, all'organo amministrativo ed a quello di controllo.
4. La relazione di cui al comma 3 evidenzia i settori dell'organizzazione aziendale, i prodotti assicurativi ed i servizi oggetto di particolare o frequente lamentela, illustra le eventuali carenze organizzative o procedurali e propone gli opportuni interventi correttivi. L'organo amministrativo e quello di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, formulano le proprie valutazioni in ordine alla relazione.
5. I prospetti, la relazione e le valutazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono trasmessi all'ISVAP entro 90 giorni dalla data di scadenza del relativo trimestre, secondo le modalità previste dal documento tecnico pubblicato sul sito internet dell'Autorità. Il prospetto di cui all'allegato 3 è trasmesso all'ISVAP unitamente a quello relativo al primo trimestre dell'anno successivo.
6. Le imprese di cui al comma 1 conservano evidenza documentale dei reclami e della relativa trattazione per il periodo di cinque anni dalla data del loro ricevimento.

Art. 10

(Informazioni sulla procedura reclami)

1. Le imprese di assicurazione riportano nella nota informativa precontrattuale, tra le informazioni concernenti la gestione dei reclami, le indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami all'impresa, indicando la funzione aziendale incaricata dell'esame dei reclami e i relativi recapiti. Riportano inoltre le indicazioni sulle modalità di

presentazione dei reclami all'ISVAP, o alle altre Autorità di vigilanza del Paese d'origine, nel caso di impresa con sede legale in altro Stato membro, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, secondo i termini stabiliti dall'articolo 13, commi 2 e 3:
 - a) la circolare ISVAP n. 518/D del 21 novembre 2003;
 - b) la circolare ISVAP n. 542/S del 25 novembre 2004.

Art. 12

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 entro il 1° gennaio 2009.
3. Le imprese adeguano le note informative alle disposizioni di cui all'articolo 10 in occasione del primo aggiornamento, successivo al termine di cui al comma 2, previsto dalla vigente normativa.
4. In sede di prima applicazione, le imprese adempiono agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, entro il 15 gennaio 2009.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Regolamento n. 25 del 27 maggio 2008 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2008)

Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo xv capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

Regolamento

Indice

CAPO I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Tipologie di operazioni infragruppo)
- Art. 5 (Controparti delle operazioni infragruppo)

CAPO II – Operatività dell'impresa

- Art. 6 (Principi generali)
- Art. 7 (Disposizioni particolari in materia di rilascio di fidejussioni e garanzie al di fuori dell'esercizio del ramo cauzione)
- Art. 8 (Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)

CAPO III – Obblighi di comunicazione preventiva all'ISVAP

- Art. 9 (Operazioni infragruppo soggette a comunicazione preventiva)
- Art. 10 (Rilevanza delle operazioni soggette a comunicazione preventiva)
- Art. 11 (Modalità e contenuto della comunicazione)
- Art. 12 (Disciplina delle comunicazioni preventive)
- Art. 13 (Esecuzione delle operazioni infragruppo)

CAPO IV – Obblighi di comunicazione successiva all'ISVAP

Sezione I – Comunicazione delle operazioni infragruppo

- Art. 14 (Operazioni infragruppo soggette a comunicazione successiva)
- Art. 15 (Esenzione dall'obbligo di comunicazione)
- Art. 16 (Modalità e termini per la comunicazione)
- Art. 17 (Disciplina delle comunicazioni successive)

Sezione II – Comunicazione dell'elenco delle controparti

- Art. 18 (Obbligo di comunicazione dell'elenco delle controparti)
- Art. 19 (Esenzioni dall'obbligo di comunicazione)
- Art. 20 (Modalità e termini per la comunicazione)

CAPO V – Disposizioni finali

- Art. 21 (Abrogazioni)
- Art. 22 (Pubblicazione)
- Art. 23 (Entrata in vigore)

CAPO I Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 190, comma 1, 191, comma 1, lettere c) ed h), 213, comma 1, 215, comma 3, e 216, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) "gruppo assicurativo": gruppo di società di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni di attuazione;
 - c) "impresa controllante": la società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b) del decreto;
 - d) "impresa di assicurazione": la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

- e) “impresa partecipante”: la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un’altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l’esercizio di un’influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E’ altresì impresa partecipante l’impresa legata ad un’altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E’ in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un’impresa;
- f) “ISVAP” o “Autorità”: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
- g) “operazioni infragruppo”: tutte le operazioni in cui l’adempimento di un’obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento di un corrispettivo o a titolo gratuito, a favore delle imprese dipende, direttamente o indirettamente, dalle controparti di cui all’articolo 5;
- h) “organo amministrativo”: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all’articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, il rappresentante generale;
- i) “partecipazione rilevante”: la partecipazione di cui agli articoli 1, comma 1, lettera oo) e 68, comma 1, del decreto;
- j) “parti correlate”: i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- k) “sede secondaria”: una sede, sprovvista di personalità giuridica, che costituisce parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività assicurativa o riassicurativa.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle operazioni infragruppo effettuate da:
 - a) imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica;
 - b) sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
 - c) sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da un’impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

Art. 4

(Tipologie di operazioni infragruppo)

1. Le operazioni infragruppo riguardano, tra l’altro:

- a) i finanziamenti;
 - b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei conti d'ordine;
 - c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di cui agli articoli 44 e 45 del decreto;
 - d) gli investimenti;
 - e) le operazioni di riassicurazione;
 - f) gli accordi di ripartizione dei costi;
 - g) gli accordi di gestione accentrata della liquidità;
 - h) gli accordi di gestione accentrata degli investimenti.
2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, le imprese di cui all'articolo 3 identificano, nell'ambito della delibera di cui all'articolo 6, comma 4, eventuali ulteriori tipologie di operazioni infragruppo poste in essere.

Art. 5

(Controparti delle operazioni infragruppo)

1. Sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'articolo 3 pongono in essere con le seguenti controparti:
- a) le imprese controllate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'articolo 3;
 - b) le imprese partecipate, direttamente o indirettamente, dalle imprese di cui all'articolo 3;
 - c) le imprese controllanti, direttamente o indirettamente, le imprese di cui all'articolo 3;
 - d) le imprese partecipanti, direttamente o indirettamente, nelle imprese di cui all'articolo 3;
 - e) le imprese soggette con le imprese di cui all'articolo 3 a direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96 del decreto;
 - f) le imprese controllate da un'impresa controllante le imprese di cui all'articolo 3;
 - g) le imprese controllate da un'impresa partecipante nelle imprese di cui all'articolo 3;
 - h) le imprese controllate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'articolo 3;

- i) le imprese partecipate da un'impresa controllante le imprese di cui all'articolo 3;
 - j) la persona fisica che controlla o detiene una partecipazione nelle imprese di cui all'articolo 3 o in una delle imprese di cui alle lettere precedenti.
2. Sono soggette alle disposizioni di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui al Capo II, Capo III e Capo IV, Sezione I, le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'articolo 3 pongono in essere con:
- a) le imprese partecipate da un'impresa partecipante nelle imprese di cui all'articolo 3;
 - b) le imprese partecipate da un'impresa soggetta a direzione unitaria con l'impresa di cui all'articolo 3.
3. Sono soggette alle disposizioni di cui al presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 12, le operazioni infragruppo che le imprese di cui all'articolo 3 pongono in essere con le imprese o le persone fisiche:
- a) che detengono una partecipazione rilevante nell'impresa di cui all'articolo 3 e che non sono incluse nei commi 1 e 2;
 - b) che rientrano nella definizione di parti correlate e che non sono incluse nei commi 1, 2 e 3, lettera a). Alle persone fisiche incluse nella presente lettera non si applicano le disposizioni del Capo IV, Sezione II.

CAPO II

Operatività dell'impresa

Art. 6

(Principi generali)

1. Le imprese di cui all'articolo 3 pongono in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la loro solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
2. Le operazioni infragruppo sono attuate a condizioni di mercato. L'attuazione di operazioni infragruppo a condizioni non di mercato è consentita in via eccezionale e previa applicazione delle disposizioni in materia di comunicazioni preventive di cui al Capo III.
3. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese di cui all'articolo 3 hanno una piena e costante conoscenza delle controparti di cui all'articolo 5. A tal fine esse si avvalgono anche dei dati e delle informazioni prodotte ai fini della vigilanza supplementare ai sensi degli articoli 212 e 213 del decreto e relative disposizioni di attuazione, ottemperando agli obblighi di cui al Capo IV, Sezione II.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'organo amministrativo delle imprese di cui all'articolo 3 definisce tramite apposita delibera da assumere entro il mese di febbraio le linee guida secondo cui l'operatività infragruppo si deve svolgere e l'operatività che si prevede di realizzare. La delibera identifica anche le eventuali tipologie di operazioni infragruppo che caratterizzano l'attività dell'impresa, in aggiunta a quelle indicate nell'articolo 4.
5. La delibera di cui al comma 4 e le eventuali successive modifiche sono trasmesse all'ISVAP entro dieci giorni dalla relativa approvazione.
6. Le linee guida contenute nella delibera di cui al comma 4:
 - a) sono definite in maniera differenziata per le varie tipologie di operazioni infragruppo, nel rispetto delle caratteristiche delle operazioni stesse, tenendo conto anche dell'effettiva operatività delle imprese di cui all'articolo 3. Per quanto riguarda le operazioni di riassicurazione, le linee guida sono coerenti con quelle stabilite ai sensi della Circolare ISVAP 574/D del 23 dicembre 2005;
 - b) sono definite tenendo conto delle diverse tipologie di rischio legate all'operatività infragruppo, anche in relazione alle diverse controparti. A tal fine rileva, tra l'altro, la circostanza che le controparti siano o meno entità soggette a vigilanza prudenziale, nonché il rapporto tra le controparti e l'impresa di cui all'articolo 3. In particolare, nella valutazione complessiva dei rischi derivanti dall'operazione infragruppo:
 - i) qualora la controparte appartenga al medesimo gruppo assicurativo, è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di contagio;
 - ii) qualora la controparte non faccia parte del medesimo gruppo assicurativo o sia legata alle imprese di cui all'articolo 3 da rapporti di partecipazione e non di controllo, è posta specifica attenzione al possibile verificarsi del rischio di conflitto di interessi;
 - c) contengono appropriati limiti di operatività in coerenza con le caratteristiche delle varie tipologie di operazioni e delle controparti delle operazioni stesse. Nel caso di operazioni infragruppo che diano luogo ad esposizioni, tali limiti sono stabiliti con riferimento alle esposizioni medie e massime derivanti dalle operazioni stesse;
 - d) contengono i criteri per verificare la congruità del prezzo delle diverse tipologie di operazioni infragruppo da attuare;
 - e) indicano le modalità per una completa e trasparente informativa al pubblico delle operazioni infragruppo concluse ed in corso. A tal fine, rileva in particolare un'adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio di esercizio dell'impresa di cui all'articolo 3.
7. L'operatività infragruppo, illustrata nella delibera di cui al comma 4, è definita:
 - a) con riferimento alle varie tipologie di operazioni infragruppo, ivi comprese quelle individuate dall'impresa ai sensi del comma 4. Per le operazioni di riassicurazione, l'illustrazione è coerente con il piano delle cessioni di cui alla Circolare ISVAP 574/D del 23 dicembre 2005;
 - b) distinguendo le controparti appartenenti al gruppo assicurativo di cui l'impresa faccia eventualmente parte;
 - c) in coerenza con l'operatività infragruppo prevista dalla capogruppo e delle altre imprese di assicurazione appartenenti al gruppo assicurativo di cui l'impresa faccia eventualmente parte;

- d) in coerenza con le linee guida definite, tenendo anche conto dei limiti di operatività di cui al comma 6, lettera c);
- e) con riferimento ad un periodo temporale di un anno. E' tuttavia possibile fare riferimento ad un periodo diverso da un anno, indicandone le ragioni nella delibera di cui al comma 4.

Art. 7

(Disposizioni particolari in materia di rilascio di fideiussioni e garanzie al di fuori dell'esercizio del ramo cauzione)

1. Fermo restando quanto previsto dai Capi III e IV, le imprese di cui all'articolo 3 che, nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo VII del Regolamento ISVAP n. 19 del 14 marzo 2008, intendono prestare fideiussioni o garanzie al di fuori dell'esercizio del ramo cauzione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto nell'interesse di un'impresa direttamente o indirettamente controllata ottemperano ai seguenti obblighi:
 - a) il rilascio della fideiussione o garanzia deve risultare dal verbale di una riunione dell'organo amministrativo che illustri gli elementi posti a fondamento della valutazione ed evidenzi, in particolare, le motivazioni sottostanti all'operazione e, nel caso di operazione effettuata nell'interesse di una società ricompresa nel perimetro del gruppo assicurativo, la coerenza dell'operazione stessa con le esigenze collegate allo svolgimento dell'attività propria del gruppo assicurativo;
 - b) il rischio assunto a seguito dell'operazione deve essere individuato ed adeguatamente quantificato, tenuto anche conto dell'eventuale esistenza di controgaranzie rilasciate da società diverse da quelle controllanti, controllate o controllate dalla medesima controllante dell'impresa di cui all'articolo 3;
 - c) le imprese devono tenere a disposizione per le verifiche dell'ISVAP la documentazione comprovante l'esito e la metodologia seguita per la quantificazione di cui alla lettera b) nonché la documentazione illustrativa di eventuali controgaranzie acquisite, contenente le informazioni relative ai garanti o ai beni oggetto delle stesse;
 - d) le imprese devono valutare l'incidenza dell'operazione, al netto degli eventuali importi controgarantiti, sull'eccedenza di margine di solvibilità disponibile a livello sia individuale sia di gruppo. Tale incidenza, per le operazioni effettuate nell'interesse di società controllate esterne al perimetro del gruppo assicurativo, è pari all'esposizione nominale assunta con l'operazione.

Art. 8

(Procedure di controllo interno e meccanismi di gestione del rischio)

1. Le imprese di cui all'articolo 3 instaurano adeguati meccanismi di gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee procedure contabili e di segnalazione, per consentire

l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni infragruppo, nonché il rispetto delle linee guida e dei limiti stabiliti dall'organo amministrativo secondo quanto previsto nell'articolo 6.

2. I meccanismi e procedure di cui al comma 1 sono coerenti con i meccanismi e le procedure di cui al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008.

Capo III

Obblighi di comunicazione preventiva all'ISVAP

Art. 9

(Operazioni infragruppo soggette a comunicazione preventiva)

1. Le imprese di cui all'articolo 3 comunicano preventivamente all'ISVAP le operazioni infragruppo, che siano economicamente rilevanti ai sensi dell'articolo 10, aventi per oggetto finanziamenti, garanzie, partecipazioni di controllo, immobili, titoli obbligazionari e partecipazioni non di controllo non negoziati in mercati regolamentati che siano liquidi ed attivi.
2. Sono inoltre soggette all'obbligo di comunicazione preventiva tutte le operazioni infragruppo attuate a condizioni diverse da quelle di mercato.
3. Non sono soggette agli obblighi di comunicazione preventiva:
 - a) le operazioni di riassicurazione;
 - b) le operazioni aventi per oggetto titoli negoziati in mercati regolamentati liquidi ed attivi, fatta eccezione per le operazioni relative a partecipazioni di controllo.
4. Nel caso in cui le operazioni infragruppo soggette ad obblighi di comunicazione preventiva ai sensi dei commi 1 e 2 siano poste in essere tra due imprese di cui all'articolo 3, ciascuna di esse sarà tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva, nel rispetto delle soglie di rilevanza di cui all'articolo 10.
5. Qualora le operazioni da comunicare preventivamente ai sensi dei commi 1 e 2 siano soggette ad autorizzazione dell'ISVAP ai sensi di ulteriori disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, si applicano le norme che disciplinano il procedimento di autorizzazione. In tal caso:
 - a) l'istanza di autorizzazione assolve anche agli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo;
 - b) l'impresa, unitamente all'istanza di autorizzazione, trasmette all'ISVAP anche la documentazione prevista dall'articolo 11;
 - c) ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP tiene conto anche della sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 12, comma 2.
6. Qualora le operazioni da comunicare preventivamente ai sensi dei commi 1 e 2 siano soggette ad obblighi di comunicazione preventiva all'ISVAP ai sensi di ulteriori disposizioni del decreto o delle relative norme di attuazione, si applicano le procedure ed i termini

previsti da tali disposizioni oppure si applica l'articolo 12, se le predette disposizioni non prevedono termini. In tal caso:

- a) l'impresa effettua un'unica comunicazione, trasmettendo la documentazione prevista dalle altre disposizioni unitamente a quella prevista dall'articolo 11;
- b) l'ISVAP valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalle ulteriori disposizioni nonché di quelli previsti dall'articolo 12, comma 2.

Art. 10

(Rilevanza delle operazioni soggette a comunicazione preventiva)

1. Sono considerate economicamente rilevanti le operazioni infragruppo il cui valore superi le soglie indicate nell'Allegato 1.
2. Ai fini della determinazione della rilevanza economica, le soglie di cui al comma 1 si considerano superate anche nel caso di più operazioni della stessa tipologia che, pur di singolo importo inferiore alla soglia, risultino collegate tra loro da un'unicità temporale, funzionale o programmatica. Nel valutare tale collegamento l'ISVAP tiene conto, tra l'altro, sia dei rapporti continuativi o periodici sia della connessione funzionale e causale esistente tra le operazioni.

Art. 11

(Modalità e contenuto della comunicazione)

1. Le imprese soggette all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni infragruppo inviano all'ISVAP una nota illustrativa redatta in conformità all'Allegato 2 e corredata della documentazione ivi indicata.

Art. 12

(Disciplina delle comunicazioni preventive)

1. Le operazioni infragruppo soggette ad obblighi di comunicazione preventiva possono essere perfezionate decorso il termine di venti giorni dalla ricezione da parte dell'ISVAP della relativa comunicazione senza che l'Autorità abbia comunicato alle imprese stesse un provvedimento motivato di divieto.
2. L'ISVAP adotta il provvedimento di divieto di cui al comma 1 nel caso in cui verifichi che le operazioni contrastino con i principi di sana e prudente gestione o producano effetti negativi per la solvibilità dell'impresa o possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. Il termine di cui al comma 1 è interrotto nel caso in cui l'ISVAP, accertata l'incompletezza o l'insufficienza della documentazione prodotta in allegato alla comunicazione preventiva, richieda i necessari elementi integrativi. In tale ipotesi, il termine decorre nuovamente dalla data in cui l'ISVAP riceve la documentazione richiesta.

4. Il termine di cui al comma 1 è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi o richieda ulteriori informazioni e chiarimenti in relazione all'operazione infragruppo oggetto di comunicazione preventiva. In tale ipotesi, il termine riprende a decorrere dalla data in cui l'ISVAP riceve riscontro dall'impresa ai rilievi o alle richieste formulate.
5. Le imprese che, in pendenza del termine di cui al comma 1, apportino modifiche rilevanti ad una o più delle condizioni dell'operazione infragruppo comunicata sono tenute ad effettuare una nuova comunicazione. Ai fini e per gli effetti di cui presente articolo, tale comunicazione è considerata come comunicazione di una nuova operazione.
6. Nel caso in cui l'ISVAP accerti che una delle operazioni di cui all'articolo 9 sia stata posta in essere dalle imprese di cui all'articolo 3 in assenza della relativa comunicazione preventiva e contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa o possa arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, impone alle imprese di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.

Art. 13

(Esecuzione delle operazioni infragruppo)

1. Le imprese informano l'ISVAP dell'avvenuta esecuzione dell'operazione infragruppo entro dieci giorni dal relativo perfezionamento ovvero della decisione di non dare esecuzione all'operazione.
2. Le imprese che, decorso il termine di cui all'articolo 12, comma 1, intendano svolgere l'operazione infragruppo a condizioni diverse da quelle indicate nella comunicazione preventiva sono tenute ad effettuare all'ISVAP una nuova comunicazione.

CAPO IV

Obblighi di comunicazione successiva all'ISVAP

Sezione I - Comunicazione delle operazioni infragruppo

Art. 14

(Operazioni infragruppo soggette a comunicazione successiva)

1. Le imprese di cui all'articolo 3 comunicano annualmente all'ISVAP le operazioni infragruppo, in corso e concluse nell'esercizio di riferimento, che siano significative ai sensi del comma 2, ad eccezione delle operazioni di riassicurazione.
2. Ai fini del comma 1, sono significative le operazioni il cui valore supera l'uno per cento del margine di solvibilità richiesto a livello individuale dell'impresa di cui all'articolo 3. Per le imprese di cui all'articolo 3 che non effettuano il calcolo del margine di solvibilità, si

considerano significative tutte le operazioni infragruppo.

Art. 15

(Esenzioni dall'obbligo di comunicazione)

1. Qualora le imprese di cui all'articolo 3 siano controllate da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 14, la comunicazione di cui all'articolo 14 può essere effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione controllante.
2. Le imprese di cui all'articolo 3 comunicano all'ISVAP il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1 in occasione della prima scadenza utile per le comunicazioni successive alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e, in seguito, comunicano tempestivamente eventuali variazioni delle circostanze medesime.
3. L'esenzione di cui al comma 1 non si applica qualora le comunicazioni effettuate dall'impresa controllante in vece dell'impresa destinataria dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 14, non riportino l'elenco completo delle operazioni infragruppo dell'impresa destinataria dell'obbligo.

Art. 16

(Modalità e termini per la comunicazione)

1. Per la comunicazione di cui all'articolo 14, le imprese di cui all'articolo 3 inviano all'ISVAP lo schema di cui all'Allegato 3 unitamente al proprio bilancio di esercizio.
2. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 1, le imprese controllanti inviano all'ISVAP lo schema di cui all'Allegato 4 unitamente al proprio bilancio di esercizio.

Art. 17

(Disciplina delle comunicazioni successive)

1. Nel caso in cui l'ISVAP accerti che una delle operazioni soggette a comunicazione successiva ai sensi dell'articolo 14, posta in essere dalle imprese di cui all'articolo 3, contrasti con i principi di sana e prudente gestione ovvero produca o rischi di produrre effetti negativi per la solvibilità dell'impresa o possa arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, impone alle imprese di porre in atto misure idonee a rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un congruo termine.
2. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, l'ISVAP può richiedere alle imprese chiarimenti, nonché documentazione o dati integrativi rispetto a quelli previsti dall'articolo 14.

Sezione II – Comunicazione dell'elenco delle controparti

Art. 18

(Obbligo di comunicazione dell'elenco delle controparti)

1. Le imprese di cui all'articolo 3 comunicano all'ISVAP l'elenco completo delle controparti di cui all'articolo 5 con l'indicazione della partecipazione in esse direttamente e/o indirettamente detenuta.

Art. 19

(Esenzioni dall'obbligo di comunicazione)

1. Qualora le imprese di cui all'articolo 3 siano controllate da un'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggetta agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 18, la comunicazione di cui all'articolo 18 è effettuata unicamente dall'impresa di assicurazione controllante.
2. Qualora le imprese di cui all'articolo 3 siano partecipate da un'altra impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, la comunicazione di cui all'articolo 18 è effettuata unicamente da quest'ultima impresa, salvo che essa non sia soggetta all'esenzione prevista dal comma 1.
3. Le imprese di cui all'articolo 3 comunicano all'ISVAP il verificarsi delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 in occasione della prima scadenza utile per le comunicazioni successive alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e, in seguito, comunicano tempestivamente eventuali variazioni delle circostanze medesime.
4. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora, a seguito dei diversi rapporti di partecipazione, le comunicazioni effettuate dall'impresa controllante o partecipante in vece dell'impresa destinataria dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 18, non riportino l'elenco completo delle controparti dell'impresa destinataria dell'obbligo.

Art. 20

(Modalità e termini per la comunicazione)

1. Per la comunicazione di cui all'articolo 18, le imprese di cui all'articolo 3 seguono le istruzioni informatiche dettate dall'ISVAP con apposito Provvedimento.
2. La comunicazione all'ISVAP dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 18 è effettuata entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre con l'indicazione delle variazioni intervenute rispetto al trimestre precedente. La comunicazione è resa in forma completa anche nel caso in cui non siano intervenute modifiche nell'elenco delle controparti.

Capo V Disposizioni finali

Art. 21

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, secondo i termini di cui all'articolo 23:
 - la Circolare ISVAP n. 214 del 3 febbraio 1994;
 - la Circolare ISVAP n. 456 del 6 novembre 2001;
 - la Circolare ISVAP n. 459 del 6 dicembre 2001.

Art. 22

(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ad eccezione delle disposizioni di cui ai Capi II e III che entrano in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Le imprese si adeguano alle disposizioni di cui:
 - a) al Capo IV, Sezione I a partire dalla comunicazione relativa al bilancio 2008;
 - b) al Capo IV, Sezione II a partire dalla comunicazione relativa al 31 dicembre 2008.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2606 del 16 maggio 2008

Autorizzazione ad Aviva Plc, con sede in Londra, ad assumere, per il tramite di Aviva Italia Holding S.p.A., con sede in Milano, il controllo di UBI Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private;

VISTA l'istanza del 24 gennaio 2008 con la quale Aviva Plc ed Aviva Italia Holding S.p.A. hanno chiesto l'autorizzazione ad assumere, rispettivamente in via indiretta e in via diretta, il controllo di UBI Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Milano;

VISTA la nota del 2 maggio 2008, con la quale l'Autorità di vigilanza inglese (FSA) ha comunicato di non avere obiezioni da formulare in merito all'assunzione da parte di Aviva

Plc, per il tramite di Aviva Italia Holding S.p.A., della partecipazione in UBI Assicurazioni Vita S.p.A.;

CONSIDERATO che detta partecipazione, tenuto conto anche degli accordi sottoscritti dalle parti, configura il controllo di UBI Assicurazioni Vita S.p.A.;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 15 maggio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Aviva Plc, con sede in Londra, è autorizzata ad assumere, per il tramite di Aviva Italia Holding S.p.A., con sede in Milano, la partecipazione di controllo pari al 50% più n. 1 azione del capitale sociale di UBI Assicurazioni Vita S.p.A., con sede in Milano.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2608 del 30 maggio 2008

Autorizzazione a Zurich Financial Services, con sede in Zurigo, ad assumere, per il tramite di Zurich Investments Life S.p.A., con sede in Milano, il controllo di Die Wertpapier Spezialisten Vita S.p.A., con sede in Milano.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, concernente la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il provvedimento dell'ISVAP del 21 luglio 2000, n. 1617, concernente le modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private;

VISTA l'istanza del 1° febbraio 2008 con la quale Zurich Financial Services, con sede in Zurigo, e Zurich Investments Life S.p.A., con sede in Milano, hanno chiesto l'autorizzazione ad assumere, rispettivamente in via indiretta e in via diretta, il controllo totalitario di Die Wertpapier Spezialisten Vita S.p.A., con sede in Milano;

VISTA la nota del 25 aprile 2008, con la quale l'Autorità di vigilanza inglese (FSA) ha comunicato di non avere obiezioni da formulare in merito all'assunzione da parte di Zurich Financial Services, per il tramite di Zurich Investments Life S.p.A., della partecipazione di controllo di Die Wertpapier Spezialisten Vita S.p.A.;

CONSIDERATO che a seguito dell'istruttoria espletata sulla base dei criteri di cui all'art.

11 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e successive disposizioni modificative ed integrative, determinati con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 24 aprile 1997 n. 186, nonché di tutta la documentazione all'uopo presentata, non sono emersi elementi ostativi;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 29 maggio 2008, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

Zurich Financial Services, con sede in Zurigo, è autorizzata ad assumere, per il tramite di Zurich Investments Life S.p.A., con sede in Milano, il controllo totalitario di Die Wertpapier Spezialisten Vita S.p.A., con sede in Milano.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2.1 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79, COMMA 3, DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Autorizzazione ad Arfin S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Smartfin s.r.l..

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 6 maggio 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Arfin S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Smartfin s.r.l..

* * * * *

Autorizzazione a Bancassurance Popolari S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Assieme s.r.l..

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 30 maggio 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Bancassurance Popolari S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Assieme s.r.l..

* * * * *

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali Partecipazioni S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 13 maggio 2008 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere la partecipazione di controllo in Generali Partecipazioni S.p.A..

2. ASSETTI PROPRIETARI

2.1 ART. 9 LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20 E ARTT. 68 E 69 D.LGS. 9 SETTEMBRE 2005, N. 209 – AUTORIZZAZIONI ALL'ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE ASSICURATIVE (MAGGIO 2008)

Nel prospetto sono riportati i trasferimenti di partecipazioni al capitale di imprese di assicurazione autorizzati dall'ISVAP ai sensi degli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209¹ e comunicati dai soggetti autorizzati, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 20², nel mese di maggio 2008.

Impresa di assicurazione	Azionista precedente	Azionista attuale	Gruppo precedente	Gruppo attuale
CREDIT AGRICOLE VITA (già PO VITA)	Sai Holding Italia	Crédit Agricole Assurances Italia Holding	Premafin	Sas Rue La Boétie

¹ In via transitoria, in base alla Comunicazione interpretativa dell'Istituto del 30 marzo 2006, chiunque intende assumere, direttamente e/o indirettamente, una partecipazione che comporta il superamento delle soglie del 5%, del 10% ed, in ogni caso, del controllo del capitale di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, deve essere autorizzato preventivamente dall'ISVAP.

² Le comunicazioni successive relative all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione continuano ad essere disciplinate in via transitoria dall'art. 9 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 68 e 69 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).

3. PARTECIPAZIONI ASSUNTE DALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

3.1 PUBBLICAZIONI, ORDINATE PER SOCIETÀ ASSICURATIVA DICHIARANTE, RELATIVE ALLE COMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 5¹ DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 20, COME SOSTITUITO DALL'ART. 114, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 174. (MAGGIO 2008)

Le imprese di assicurazione sono obbligate a comunicare all'ISVAP l'avvenuta assunzione di partecipazione in altra società qualora la partecipazione:

- da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente* od *indirettamente*, comporti il controllo della società partecipata;
- assunta *direttamente* dall'impresa di assicurazione con impiego del patrimonio libero, da sola od unitamente ad altra già posseduta *direttamente*, superi i limiti del 5% del capitale sociale dell'impresa ovvero del capitale sociale della società partecipata o quando le variazioni in aumento di una partecipazione già comunicata comportino nuovamente il superamento dei predetti limiti.

N. Albo	Data operazione	Impresa di assicurazione dichiarante	Società partecipata Causale
413/2008	25/03/2008	Alleanza Assicurazioni	ENI S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
414/2008	25/03/2008	Alleanza Assicurazioni	SNAM RETE GAS S.P.A. sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
417/2008	28/03/2008	Allianz s.p.a..	INVESTITORI SGR S.P.A. variazione in aumento
420/2008	03/04/2008	Fata Assicurazioni Danni	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
421/2008	04/04/2008	Fata Assicurazioni Danni	SARAS S.P.A. variazione in aumento
415/2008	25/03/2008	Fata Vita	TERNA S.P.A. variazione in aumento
422/2008	21/04/2008	Fondiarria Sai	GRUPPO GPA SPA sup. al 5% del cap. soc. della soc.assicurativa dichiarante
419/2008	03/04/2008	Genertel	GOODYEAR TYRE & RUBBER CO variazione in aumento
418/2008	02/04/2008	Ina Assitalia	SARAS S.P.A. variazione in aumento
416/2008	26/03/2008	Italiana Assicurazioni	TELECOM ITALIA S.P.A. variazione in aumento

¹ Le comunicazioni relative all'assunzione di partecipazioni da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione continuano ad essere pubblicate in quanto disciplinate in via transitoria dall'art. 5 della legge 20/91, in attesa della completa attuazione della normativa prevista dagli artt. 79 e 80 del d.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni).

4. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

5. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

5.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 120 del 7 maggio 2008	Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2008 sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.
L 124 del l'8 maggio 2008.	Decisione del Comitato misto SEE n. 160/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE (modifica della decisione 2007/482/CE della Commissione relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE sui controlli sull'assicurazione r.c.a.).
L 124 del l'8 maggio 2008.	Decisione del Comitato misto SEE n. 171/2007 del 7 dicembre 2007 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE (IFRIC).
L 125 del 9 maggio 2008.	Decisione della Commissione del 30 aprile 2008 che istituisce un gruppo di esperti in materia di educazione finanziaria.
C 117 del 14 maggio 2008.	Parere della Banca Centrale Europea del 5 maggio 2008 su richiesta del Consiglio dell'Unione europea su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adegua alla decisione 199/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE, determinati atti soggetti alla procedura di cui all'articolo 251 del Trattato per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo (CON/2008/19).
L 136 del 24 maggio 2008.	Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

6. PARERI RESI ALL'AUTORITA'
GARANTE DELLA CONCORRENZA
E DEL MERCATO
(ART.20, COMMA 4, L. 287/90)

Parere del 5 maggio 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - procedimento C/9182 in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione del controllo di Banca Antonveneta S.p.A. (di seguito Antonveneta) da parte di Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. (di seguito BMPS).

1. Premessa

Si fa riferimento alla nota del 4 aprile 2008 – prot. N.0022262, con la quale codesta Autorità (di seguito "AGCM") ha chiesto il parere di cui all'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90, in merito all'operazione di acquisizione da parte di BMPS del controllo esclusivo e diretto del gruppo Antonveneta, attraverso l'acquisto della partecipazione totalitaria al capitale sociale di Antonveneta. Per la realizzazione dell'operazione, il consiglio di amministrazione di BMPS ha deliberato nella riunione del 20 marzo 2008 l'aumento del capitale sociale fino a 5 miliardi di euro. Le società BMPS ed Antonveneta sono a capo degli omonimi gruppi bancari ed operano nell'attività bancaria e nell'offerta dei prodotti di risparmio gestito ed assicurativi. Il gruppo BMPS è presente sul territorio nazionale con circa 2000 sportelli bancari, il gruppo Antonveneta con circa 1000 filiali.

Da un punto di vista strettamente assicurativo, all'attualità, BMPS opera nel settore vita attraverso:

- AXA MPS Vita S.p.A.- ex Montepaschi Assicurazioni Vita - (di seguito AXA MPS Vita): *joint venture* a partecipazione paritetica tra AXA S.A. (per il tramite di Axa Mediterranean Holding S.A.) e BMPS (tramite MPS Investment S.p.A);
- Quadrifoglio Vita S.p.A (di seguito Quadrifoglio Vita): *ex joint venture* a partecipazione paritetica tra Unipol Gruppo Finanziario e Banca Agricola Mantovana. La compagnia è divenuta dal 28 marzo 2008 proprietà integrale di BMPS;

nel settore danni mediante:

- AXA MPS Danni S.p.A.- ex Montepaschi Assicurazioni Danni - (di seguito MPS Danni): *joint venture* a partecipazione paritetica tra AXA S.A. (per il tramite di Axa Mediterranean Holding S.A.) e BMPS (tramite MPS Investment S.p.A.);

Antonveneta, all'attualità, opera nel settore vita tramite:

- Antoniana Veneta Popolare Vita Sp.A. (di seguito Antonveneta Vita): *joint venture* a partecipazione paritetica tra il gruppo assicurativo Allianz ed Antonveneta;

nel settore danni attraverso:

- Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni S.p.A (di seguito Antonveneta Assicurazioni): *joint venture* a partecipazione paritetica tra il gruppo assicurativo Allianz ed Antonveneta.

2. Valutazioni dell'AGCM in merito ai profili assicurativi

In ordine all'operazione in parola, codesta AGCM ha comunicato le risultanze istruttorie del procedimento avviato in data 27 febbraio 2008, nelle quali ha affermato, tra l'altro, che:

- *"la presente operazione porterà alla creazione del terzo gruppo bancario attivo in Italia, con una rete complessiva di circa 3000 sportelli ed una base di clienti di oltre 6 milioni.....;*

ed ha osservato che:

- *la presente operazione determina il rischio di costituzione o rafforzamento di una posizione dominante in alcuni mercati rilevanti connessi a..." tra i quali quello "della distribuzione prodotti assicurativi vita. I mercati dove si ravvisano i descritti problemi concorrenziali sono prevalentemente circoscritti ad alcune province della regione (OMISSIS) (in particolare (OMISSIS), (OMISSIS)...[dove la quota combined è ampiamente superiore al (OMISSIS)]... i rischi di costituzione o rafforzamento di posizione dominante si ravvisano.....anche nelle province di(OMISSIS)...[quota di mercato pari al (OMISSIS)]....I problemi concorrenziali sopra descritti potrebbero risultare ulteriormente accentuati in ragione dei potenziali effetti dell'operazione sulla futura governance di MPS ed Antonveneta; in particolare, sia nel settore assicurativo che in quello, gli assetti nell'azionariato di MPS potrebbero determinare o rafforzare legami ..., tali da compromettere in misura significativa le dinamiche competitive nei diversi mercati interessati.*

Peraltro, ai fini dell'autorizzazione all'acquisizione, codesta AGCM ha reso noto che, in data 27 marzo 2008, BMPS ha presentato degli impegni volti ad eliminare le criticità emerse nel corso dell'istruttoria, illustrati nel successivo paragrafo 8.

3. Definizione dei mercati interessati

Da un punto strettamente assicurativo, il mercato interessato all'operazione in parola, così come individuato da codesta AGCM, è quello della distribuzione dei prodotti vita, relativamente ad alcune province nelle quali l'operazione potrebbe palesare fenomeni di sovrapposizione nelle quote di mercato.

Si riportano di seguito alcuni dati ed informazioni riguardanti le compagnie assicurative vita coinvolte nell'operazione.

4. Soggetto da acquisire

Nel 2006, la produzione assicurativa vita (portafoglio diretto italiano) relativa alla compagnia Antonveneta Vita è stata pari a 888 milioni di euro, con una quota di mercato dell'1,3% circa. La produzione si è concentrata quasi totalmente nei rami III (791 milioni di euro) e I (94 milioni di euro) con quote di mercato rispettivamente del 2,9% e dello 0,3% circa; marginale la raccolta nel ramo V (0,03%).

A tutto il terzo trimestre 2007 Antonveneta Vita ha raccolto premi per (OMISSIS) milioni di euro di cui il (OMISSIS) circa è ascrivibile al ramo III ((OMISSIS) milioni di euro pari ad una quota su ramo dell'OMISSIS).

In data 27 marzo 2008, questa Autorità con provvedimento n. 2598 ha autorizzato BMPS ad assumere da Antonveneta le partecipazioni pari al 50% del capitale sociale di Antonveneta Vita e di Antonveneta Assicurazioni¹. L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al positivo esito dell'operazione di acquisizione del controllo del gruppo facente capo ad Antoniana da parte di BMPS.

Nel corso dell'istruttoria, il polo senese ha anticipato una probabile estensione della distribuzione dei prodotti delle due compagnie assicurative del gruppo BMPS alle filiali di Antonveneta. BMPS ha altresì manifestato l'interesse a risolvere gli accordi in essere tra Antonveneta ed il gruppo Allianz nel settore della *bancassurance* e la conseguente cessazione delle *joint venture* tra i due gruppi. Si rammenta che gli accordi in essere tra Antonveneta ed il gruppo Allianz prevedono un vincolo di esclusiva sino (OMISSIS), data di scadenza degli accordi stessi.

5. Soggetto acquirente

Nel 2006, la produzione assicurativa vita (portafoglio diretto italiano) relativa al gruppo BMPS2 è stata pari a 2.196 milioni di euro, con una quota di mercato del 3,8% circa. La produzione del gruppo si è concentrata quasi totalmente nei rami I (1.639 milioni di euro) e V (506 milioni di euro) con quote di mercato rispettivamente del 5% e del 5,7% circa; marginale la raccolta nel ramo III (0,2%).

Nel dettaglio, i premi contabilizzati nel 2006 dalle compagnie del gruppo nel mercato vita sono stati i seguenti:

- AXA MPS Vita: 1.777 milioni di euro (di cui nel ramo I 1.392 milioni di euro) con una quota di mercato pari a 2,6%, nullo il ramo III;
- Quadrifoglio Vita: 837,7 milioni di euro (di cui ramo I 496 milioni di euro e ramo III 101,5 milioni di euro), pari ad una quota di mercato dell'1,2%.

¹ Il residuo 50% del capitale sociale delle due compagnie è detenuto da Allianz S.p.A..

² Le quote di mercato vita BMPS 2006 sono comprensive del 50% di Quadrifoglio Vita e del 100% di AXA MPS Vita, in quanto all'epoca di proprietà integrale di BMPS. Non includono la produzione di AXA MPS Financial Ltd in quanto società di diritto irlandese.

A tutto il terzo trimestre 2007, la produzione assicurativa del gruppo BMPS³ tenuto conto del nuovo assetto proprietario di AXA MPS Vita e BMPS, è risultata pari a (OMISSIS) milioni di euro, pari ad una quota di mercato del (OMISSIS) circa.

Nel dettaglio, i premi contabilizzati dalle compagnie del gruppo nel mercato vita sono stati i seguenti:

- AXA MPS Assicurazioni Vita (*joint venture* paritetica con AXA da ottobre 2007)⁴ (OMISSIS) di euro con una quota di mercato pari a (OMISSIS). Di questi, (OMISSIS) milioni di euro sono imputabili al ramo I (quota per ramo (OMISSIS)), (OMISSIS) milioni di euro ramo III (quota per ramo (OMISSIS)), (OMISSIS) milioni di euro ramo V (quota per ramo (OMISSIS));
- Quadrifoglio Vita⁵: (OMISSIS) milioni di euro pari ad una quota di mercato dello (OMISSIS). Di questi (OMISSIS) milioni di euro attengono a polizze di ramo I (quota per ramo (OMISSIS)), (OMISSIS) milioni di euro ramo III (quota per ramo (OMISSIS)), (OMISSIS) milioni di euro ramo V (quota per ramo (OMISSIS)).

Questa Autorità, con provvedimento n. 2575 del 20 dicembre 2007, ha autorizzato BMPS, già proprietaria del 50% di Quadrifoglio Vita, ad assumere il restante 50% da Unipol Gruppo finanziario. L'operazione è stata perfezionata il 28 marzo 2008. Successivamente, l'intera partecipazione in Quadrifoglio Vita dovrebbe essere trasferita alla compagnia AXA MPS Vita. Una volta perfezionata quest'ultima operazione, il nuovo azionista procederà alla fusione per incorporazione della società Quadrifoglio Vita in AXA MPS Vita. Tali operazioni dovrebbero essere perfezionate entro il (OMISSIS).

6. Mercato della distribuzione

Nel mercato vita, a tutto il terzo trimestre 2007, il 62,7% dei prodotti è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 28,3% dalle agenzie con mandato ed in economia, il 7,4% dai promotori finanziari e marginalmente con un'aliquota dell'1,6% da broker e da altre forme di vendita diretta.

Il gruppo BMPS, nel medesimo periodo, ha distribuito i propri prodotti (portafoglio diretto italiano) pressoché totalmente tramite gli sportelli bancari. Nel dettaglio, la produzione di AXA MPS Vita è stata distribuita esclusivamente attraverso gli sportelli del gruppo, mentre la produzione ascrivibile a Quadrifoglio Vita è stata distribuita per il (OMISSIS) circa tramite gli sportelli bancari ed il restante (OMISSIS) attraverso agenzie.

Alla stessa data, la compagnia Antonveneta Vita si è avvalsa per la distribuzione delle proprie polizze in maniera quasi esclusiva degli sportelli bancari, (99%) mentre solo l'1% della produzione è stata commercializzata tramite agenzie.

³ Le quote di mercato vita BMPS 2007 sono già comprensive del 100% di Quadrifoglio Vita e del 50% di AXA MPS Vita anche se le acquisizioni sono state autorizzate nel corso del IV trimestre 2007 e non includono la produzione di AXA MPS Financial Ltd

⁴ Nei casi di partecipazione paritetica, secondo il criterio di questa Autorità, i premi sono attribuiti nella misura del 50% tra i due partner.

⁵ La compagnia sino al 12 settembre 2007 ha distribuito i propri prodotti assicurativi tramite gli sportelli della banca Agricola Mantovana sulla base di un apposito contratto di distribuzione. A partire da tale data, e sino alla data di passaggio sotto il controllo esclusivo di BMPS, ha sospeso la vendita dei prodotti assicurativi.

Per quanto attiene il mercato provinciale della distribuzione vita, BMPS⁶, a tutto il 2006, deteneva quote di mercato superiori al (OMISSIS) a (OMISSIS) (OMISSIS) e superiori al (OMISSIS) nelle province di (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente (OMISSIS) e (OMISSIS)) quote comprese tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) nelle province di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (rispettivamente (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)).

Antonveneta, deteneva nelle stesse province quote esigue di mercato: (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), nessuna raccolta a (OMISSIS), (OMISSIS).

Al riguardo, si fa presente che sulla base del criterio di rilevazione utilizzato da questa Autorità (v. note 2, 3 e 4) l'unica provincia con una quota di mercato *combined* superiore al (OMISSIS) è quella di (OMISSIS) a fronte delle province rilevate da codesta AGCM ((OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) e OMISSIS). Peraltro, le quote di mercato di BMPS nelle province sopramenzionate erano comunque preesistenti all'operazione di acquisizione di Antonveneta, le cui quote, come sopra evidenziato, sono del tutto trascurabili.

Da ultimo, si rappresenta che i dati in possesso di questa Autorità non sono comprensivi della raccolta delle imprese "estero vestite", in quanto non sottoposte alla vigilanza dell'Autorità.

Nel caso di specie, da una specifica indagine effettuata lo scorso anno su questa tipologia di imprese, è emerso che la produzione in Italia della società irlandese ora denominata AXA MPS Financial Ltd, posseduta al 100% da AXA MPS Vita, è stata, nel 2006, pari a (OMISSIS) milioni di euro, distribuita attraverso gli sportelli del BMPS ed interamente riferibile al ramo III. Si segnala al riguardo che la produzione complessiva delle imprese "estero vestite" nel 2006 è stata pari a circa (OMISSIS) milioni di euro, quasi esclusivamente riferiti al ramo III.

7. Legami strutturali e personali

Secondo codesta AGCM, la presente operazione appare idonea ad incidere in maniera significativa sui legami tra soggetti concorrenti, attivi sia nella fase di produzione che della distribuzione. Il gruppo BMPS, come sopra evidenziato, ha stretto una forte *partnership* di *bancassurance* con il gruppo assicurativo AXA (quest'ultima azionista con il 2,5% del polo bancario), in base alla quale la compagnia AXA MPS Vita distribuisce le proprie polizze principalmente attraverso la rete distributiva degli sportelli bancari di BMPS. Nel futuro il gruppo AXA dovrebbe diventare l'unico partner assicurativo del polo senese.

BMPS aveva legami di *partnership* con Unipol Gruppo Finanziario, attraverso Quadrifoglio Vita e legami significativi con Finsoe. BMPS è infatti azionista, con una quota del 13%, di Finsoe S.p.A. (di seguito Finsoe), società controllante Unipol Assicurazioni S.p.A. e legata ad HOLMO (azionista di maggioranza con una quota del 71% di Finsoe) da un patto parasociale, da cui discende anche la compresenza delle stesse persone fisiche nella *governance* di gruppi concorrenti.

Dall'esame della documentazione acquisita è emerso che i legami di *partnership* tra BMPS ed Unipol sono stati sciolti a far data dal 28 marzo 2008, giorno in cui è stata perfezionata l'operazione di acquisizione di Quadrifoglio Vita da parte di BMPS. Sono in via di risoluzione

⁶ Le quote per provincia di MPS sono comprensive del 100% di Quadrifoglio Vita.

gli ulteriori legami con Finsoe (partecipazione azionaria) ed HOLMO (sia patto parasociale sia i legami personali tra BMPS ed HOLMO).

Da ultimo, Antonveneta ha in corso una *partnership* commerciale di natura strutturale con il gruppo assicurativo Allianz che, come detto, dovrebbe concludersi entro (OMISSIS).

8. Impegni delle parti

Tenuto conto delle criticità rilevate nella comunicazione delle risultanze istruttorie con riferimento al settore assicurativo, BMPS, in data 27 marzo 2008, ha stilato una serie di impegni nell'intento di superare i rilievi mossi da codesta AGCM.

In sintesi, dal punto di vista strutturale, BMPS si è impegnata:

- alla cessione di un numero complessivo di (OMISSIS) sportelli (di cui (OMISSIS) tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ad uno o più soggetti terzi indipendenti, non azionisti di BMPS. I contratti costituiranno cessione di uno o più rami d'azienda, includendovi tutti i contratti stipulati con i clienti dello sportello. Il gruppo interromperà gli attuali accordi di distribuzione di prodotti assicurativi vita relativamente agli sportelli in esame, che pertanto saranno ceduti liberi da ogni vincolo di distribuzione con BMPS;
- a far sì che non sia rinnovato, dopo il mese di (OMISSIS), l'accordo di bancassurance attualmente in vigore tra Antonveneta e ed il Gruppo Allianz, operante attraverso le *joint venture* Antoniana Vita ed Antoniana Assicurazioni;
- a non rinnovare l'accordo di *bancassurance* con Unipol Assicurazioni, già scaduto in data 12 settembre 2007 ed operante attraverso la joint venture paritetica Quadrifoglio Vita⁷;
- a cedere l'intera partecipazione detenuta in Finsoe S.p.A. entro la data di approvazione del bilancio BMPS relativo all'anno 2008 ed a non rinnovare successivamente a tale data il patto parasociale in essere con il gruppo HOLMO.

Per quanto attiene il cumulo di incarichi, BMPS si è impegnata:

- a compiere quanto legalmente in suo potere per far sì che, a partire dalle prossime nomine del consiglio di amministrazione di BMPS, non ne facciano parte soggetti che siano contemporaneamente membri del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti.
Da quanto emerge dalle risultanze istruttorie di codesta AGCM, le misure presentate determineranno anche lo scioglimento dei legami personali negli organi di *governance* di Holmo e BMPS.

Dalle comunicazioni delle risultanze istruttorie, questa Autorità ha preso atto che codesta AGCM ha valutato favorevolmente i suddetti impegni di natura strutturale e comportamentale assunti da BMPS per rimuovere le criticità emerse.

Conclusioni

Questa Autorità, sulla base dei dati riferiti alla produzione effettuata nel territorio italiano

⁷ Impegno relativo ad una situazione antecedente al 28 marzo 2008, data di perfezionamento dell'operazione di acquisizione integrale di Quadrifoglio Vita da parte del polo senese.

dalle imprese assicurative ivi stabilite, che, a livello provinciale, fanno emergere una quota di mercato significativa superiore al (OMISSIS) in una sola provincia (OMISSIS), peraltro preesistente all'acquisizione, ritiene che l'operazione in parola, tenuto conto degli impegni assunti da BMPS in data 27 marzo 2008, valutati positivamente da codesta AGCM, non determini effetti restrittivi della concorrenza.

Si ritiene, comunque, opportuna una verifica puntuale affinché gli impegni assunti dalle parti trovino concreta attuazione nella corrente operatività aziendale; a tal fine, l'Autorità nell'esercizio delle proprie competenze, nonché prestando ogni utile collaborazione a codesta AGCM, porrà in essere le necessarie attività di vigilanza.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Parere del 16 maggio 2008

Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione

Parere ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 - in merito agli effetti concorrenziali sul mercato assicurativo a seguito dell'operazione di acquisizione di Banca Popolare Lecchese Soc. Coop. per azioni da parte della società Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r.l..

1. Premessa

Si fa riferimento alla nota del 15 aprile 2008, prot. n. 0023570, con la quale codesta Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito AGCM), ha richiesto il parere previsto dall'art. 20, comma 4, della legge n. 287/90 in merito all'acquisizione di Banca Popolare Lecchese Soc. Coop. per azioni (di seguito Banca Lecchese) da parte di Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r.l. (di seguito Banca Etruria).

L'operazione di acquisizione della partecipazione di maggioranza di Banca Lecchese (pari ad almeno il 53% del capitale sociale) da parte di Banca Etruria è regolata da un accordo quadro siglato in data 27 febbraio 2008, il cui perfezionamento si articola principalmente nelle seguenti fasi da concludersi entro il (OMISSIS).

- trasformazione della Banca Lecchese da società cooperativa in società per azioni e contestuale aumento del capitale sociale da riservare a Banca Etruria, con esclusione del diritto d'opzione dei soci attuali di Banca Lecchese;
- stipula da parte di Banca Etruria di un patto parasociale, della durata di cinque anni, con la costituenda "Associazione degli Azionisti di Banca Lecchese", così da assicurare una diretta partecipazione degli stessi pari almeno al 10% del capitale sociale di Banca Lecchese;
- impegno da parte di Banca Etruria, per tutta la durata del patto, a non cedere a terzi l'azienda Banca Lecchese;
- sottoscrizione integrale dell'aumento del capitale sociale della Banca Lecchese da parte di Banca Etruria;
- autorizzazioni delle Autorità competenti.

Ad esito dell'operazione, Banca Etruria acquisirà il controllo esclusivo di Banca Lecchese.

2. Soggetto acquirente

Banca Etruria è a capo dell'omonimo gruppo creditizio, che svolge attività di raccolta del

risparmio ed esercizio del credito. Il gruppo opera con 176 sportelli ubicati prevalentemente in Toscana e nelle regioni dell'Italia centrale.

Per quanto strettamente di competenza di questa Autorità, si precisa che Banca Etruria è attiva:

- nel settore delle assicurazioni sulla vita, attraverso la società *BancAssurance Popolari S.p.A.*¹ (di seguito BAP Vita), autorizzata con Provvedimento Isvap del 9 febbraio 2001 n. 1794 nei rami I, III, V e VI;
- nel settore delle assicurazioni danni, attraverso *BAP Assicurazioni S.p.A.*² (di seguito BAP Danni), società autorizzata con Provvedimento Isvap del 14 marzo 2008 n. 2595 nei rami 1. infortuni, 2. malattia, 8. incendio ed elementi naturali, 9. altri danni ai beni, 16. perdite pecuniarie di vario genere.

Per completezza, si riportano di seguito i dati attinenti esclusivamente la produzione assicurativa vita del gruppo Banca Etruria, in quanto BAP Danni, come sopra evidenziato, è stata autorizzata solo di recente.

Nel 2006, la produzione assicurativa (portafoglio diretto italiano) di BAP Vita è stata pari a 90 milioni di euro, con una quota di mercato dello 0,1% circa. A tutto il quarto trimestre 2007, BAP Vita ha raccolto in Italia premi pari a (OMISSIS) milioni di euro circa, mantenendo la stessa quota di mercato 2006. La produzione della compagnia si è concentrata sul ramo I ((OMISSIS) milioni di euro circa - quota di mercato (OMISSIS)), inferiore la raccolta negli altri rami ((OMISSIS) milioni di euro - quota di mercato (OMISSIS) nel ramo V e (OMISSIS) milioni di euro - quota di mercato (OMISSIS) nel ramo III).

3. Soggetto acquisito

Banca Lecchese svolge attività di raccolta di risparmio ed esercizio del credito con 2 sportelli (Lecco ed Oggiono) e con 2 negozi finanziari (Mandello del Lario e Mariano Comense). Non è attiva nel mercato della produzione assicurativa ma solo in quello della distribuzione.

4. Definizione dei mercati rilevanti

I mercati della produzione interessati alle operazioni in oggetto sono quelli individuati dai singoli rami vita.

Dal punto di vista *geografico* il mercato della produzione è a carattere nazionale, mentre quello della distribuzione è locale (provinciale).

Banca Etruria è attiva, come già detto, direttamente nel mercato della produzione assicurativa vita, mentre Banca Lecchese effettua solo attività di collocamento di prodotti di terzi. Considerata l'esiguità della quota di mercato relativa alla produzione di Banca Etruria, il mercato interessato dall'operazione è esclusivamente quello della distribuzione dei prodotti

¹ BAP Vita è detenuta per il 90% da Banca Etruria e per il 10% da *Natixis Assurances S.A.*.

² BAP Danni è detenuta per il 51% da Banca Etruria e per il 49% da BAP Vita.

assicurativi vita.

5. Mercato della distribuzione

In generale la domanda assicurativa nel mercato vita viene soddisfatta prevalentemente attraverso gli sportelli bancari e postali. A tutto il quarto trimestre 2007, il 58,4% dei prodotti vita è stato distribuito attraverso il canale bancario e postale, il 31,1% dalle agenzie con mandato ed in economia, l'8,6% dai promotori finanziari e marginalmente con un'aliquota dell'1,9% da broker e da altre forme di vendita diretta.

Banca Etruria, a tutto il quarto trimestre 2007, ha distribuito i propri prodotti vita esclusivamente attraverso il canale bancario. A livello provinciale, nel 2006, le quote del gruppo bancario sono risultate irrilevanti: la compagnia BAP Vita, presente soprattutto nel centro Italia e principalmente in Toscana, ha registrato la quota di mercato più alta nella provincia di (OMISSIS) (OMISSIS), mentre nelle altre province le quote di mercato risultano inferiori al (OMISSIS) (OMISSIS), con una punta lievemente più alta a (OMISSIS) (OMISSIS).

Con l'operazione in parola, Banca Etruria incrementerebbe il proprio potenziale distributivo con le due filiali nella provincia di Lecco ove peraltro la stessa attualmente non è presente.

Conclusioni

In relazione al verificarsi di riflessi anticoncorrenziali sul mercato assicurativo vita derivanti dall'operazione di acquisizione di Banca Lecchese da parte di Banca Etruria, questa Autorità rileva che:

- l'operazione non comporta effetti dal punto di vista della produzione in quanto Banca Lecchese non è attiva in tale ambito;
- sotto il profilo distributivo, non sono ravvisabili variazioni in quanto Banca Etruria non è presente nella provincia di Lecco mentre nelle province in cui è attiva le quote di mercato risultano comunque preesistenti e del tutto marginali.

Ciò considerato, questa Autorità ritiene che l'acquisizione del controllo esclusivo di Banca Lecchese da parte di Banca Etruria non sia idonea a modificare gli assetti concorrenziali preesistenti nel mercato della distribuzione dei prodotti assicurativi vita.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

7. ALTRE NOTIZIE

7.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento di capitale sociale e modifica di denominazione sociale di Po Vita Assicurazioni S.p.A., con sede in Parma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 30 aprile 2008, ha approvato le modifiche statutarie deliberate in data 28 marzo 2008 e 4 aprile 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Po Vita Assicurazioni S.p.A.. Tali modifiche riguardano rispettivamente l'aumento del capitale sociale da euro 134.200.000 a euro 144.200.000, interamente versato in data 23 aprile 2008, e la modifica di denominazione sociale in "Crédit Agricole Vita S.p.A.". L'iscrizione nel registro delle imprese è avvenuta in data 30 aprile 2008.

* * * * *

Aumento del capitale sociale di Lombarda Vita S.p.A., con sede in Brescia

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 9 maggio 2008, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 4 aprile 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Lombarda Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 135.300.000 a euro 185.300.000.

* * * * *

Aumento di capitale sociale di Novara Vita S.p.A., con sede in Novara

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 9 maggio 2008, ha approvato la modifica statutaria deliberata in data 20 marzo 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Novara Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 66.000.000 a euro 106.000.000, versato alla data del 20 marzo 2008 fino a euro 80.000.000.

* * * * *

Trasferimento della sede sociale di Quadrifoglio Vita S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 28 maggio 2008, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 28 aprile 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Quadrifoglio Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda il trasferimento della sede sociale da Bologna a Roma.

Trasferimento della sede sociale di Assicuratrice Milanese S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 28 maggio 2008, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 28 aprile 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Assicuratrice Milanese S.p.A.. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, il trasferimento della sede sociale da Modena a San Cesario sul Panaro (Modena).

* * * * *

Aumento del capitale sociale di Aviva Vita S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 30 maggio 2008, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 14 aprile 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Aviva Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 55.000.000 a euro 65.000.000, sottoscritto e versato alla data dell'assemblea.

* * * * *

Aumento del capitale sociale di BCC Vita S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP – con comunicazione all'impresa del 30 maggio 2008, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 21 aprile 2008 dall'Assemblea straordinaria degli azionisti di BCC Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 57 milioni ad euro 62 milioni.

* * * * *

Modifica della denominazione sociale di ARIS Compagnia di assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 30 maggio 2008, ha approvato le modifiche statutarie deliberate in data 23 aprile 2008 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di ARIS Compagnia di assicurazioni S.p.A.. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale in "ARISCOM Compagnia di assicurazioni S.p.A..".

* * * * *

**7.2 VARIAZIONE AL CALENDARIO DELLE ADUNANZE DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUI
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

Si comunica che l'adunanza prevista per il 25 giugno 2008 è annullata. E' stata indetta una adunanza straordinaria fissata per il giorno 15 luglio 2008 alle ore 9,30..

Il Presidente
avv. Luciano Infélisi

7.3 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento Lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni (1)	TMO (2)	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (3)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG) (4)
2005 mag.	3,553	3,553	2,132	2,50	2,665	3,25
giu.	3,405	3,405	2,043	2,50	2,554	2,75
lug.	3,438	3,438	2,063	2,50	2,579	2,75
ago.	3,449	3,449	2,069	2,00	2,587	2,75
set.	3,287	3,287	1,972	2,00	2,465	2,75
ott.	3,444	3,444	2,066	2,00	2,583	2,75
nov.	3,655	3,575	2,145	2,00	2,681	2,75
dic.	3,553	3,553	2,132	2,00	2,665	2,75
2006 gen.	3,544	3,541	2,125	2,00	2,656	2,75
feb.	3,697	3,543	2,126	2,00	2,657	2,75
mar.	3,923	3,550	2,130	2,00	2,663	2,75
apr.	4,222	3,598	2,159	2,00	2,698	2,75
mag.	4,285	3,659	2,195	2,00	2,744	2,75
giu.	4,295	3,733	2,240	2,00	2,800	2,75
lug.	4,306	3,805	2,283	2,00	2,854	2,75
ago.	4,171	3,865	2,319	2,00	2,899	2,75
set.	4,036	3,928	2,357	2,00	2,946	2,75
ott.	4,070	3,980	2,388	2,25	2,985	2,75
nov.	3,970	3,970	2,382	2,25	2,978	2,75
dic.	4,038(*)	4,038	2,423	2,25	3,029	2,75
2007 gen.	4,263	4,106	2,464	2,25	3,080	2,75
feb.	4,280	4,155	2,493	2,25	3,116	2,75
mar.	4,176	4,176	2,506	2,25	3,132	2,75
apr.	4,370	4,188	2,513	2,25	3,141	2,75
mag.	4,490	4,205	2,523	2,25	3,154	2,75
giug.	4,772	4,245	2,547	2,25	3,184	2,75
lug.	4,760	4,283	2,570	2,25	3,212	2,75
ago.	4,584	4,317	2,590	2,25	3,238	3,25
set.	4,574	4,362	2,617	2,25	3,272	3,25
ott.	4,591	4,406	2,643	2,50	3,304	3,25
nov.	4,449	4,446	2,667	2,50	3,334	3,25
dic.	4,538	4,487	2,692	2,50	3,365	3,25
2008 gen.	4,399	4,399	2,639	2,50	3,299	3,25
feb.	4,354	4,354	2,612	2,50	3,266	3,25
mar.	4,377	4,377	2,626	2,50	3,283	3,25
apr.	4,532	4,532	2,719	2,50	3,399	3,25

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XVII Numero 9 - 12 Febbraio 2007". In particolare il tasso di dicembre 2006, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico dell'11 gennaio 2007, era stato comunicato pari a 4,034. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo**

BOLLETTINO
Anno III - N.5
Maggio 2008
Registrazione presso il
Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direttore Responsabile
Dr. Giovanni CUCINOTTA

ISSN 1970 - 6855

Redazione

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo
Via del Quirinale, 21
00187 - Roma
Tel. 06/42.133.1
Fax 06/42.133.735
Internet - <http://www.isvap.it>
E-mail: Serv.Studi@isvap.it

Stampa e diffusione

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.
Stabilimento Salario – Roma

Condizioni di vendita anno 2008

ITALIA

Fascicolo	euro 10,00
Abbonamento annuo	euro 80,00

ESTERO

Fascicolo	euro 15,00
Abbonamento annuo	euro 100,00

(Prezzi doppi, tripli, ecc. per quei fascicoli che, stampati in un unico volume, sostituiscono altrettanti numeri della prevista periodicità)

Conto corrente postale n. 387001

Intestato a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Funzione Arte/Editoria

Piazza Verdi, 10 – 00198 Roma

Contatti:

- | | |
|-----------------------|--|
| - abbonamenti | 0685082207 – 0685084124 |
| - vendita al pubblico | 0685082147 – 0685082591 |
| - fax | 0685084117 |
| - e – mail | venditeperiodici@ipzs |

I fascicoli singoli ed i numeri arretrati possono essere richiesti, anche telefonicamente, e verranno spediti in contrassegno maggiorando l'importo per spese di spedizione a mezzo posta ordinaria o tramite corriere.
